



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'efficacia probatoria del documento informatico

Gaetano Bruno - Pietro Falletta

Roma – 07 marzo 2019

La disciplina del CAD sull'efficacia del documento informatico

Art. 20, comma 1-bis

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 c.c. (ossia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta) quando:

- **vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata**
- **è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.**

In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio **sono liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.



Efficacia probatoria/1



- il documento informatico **non firmato** ricade nell'ambito della disciplina di cui all'art. **2712 c.c.**, secondo cui le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime
- il documento informatico **firmato** ricade, invece, nella disciplina della scrittura privata ed è dotato dell'efficacia prevista dall'art. **2702 c.c.**, ossia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta

Efficacia probatoria/2



Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, quindi, fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore, *rectius* dal titolare del certificato di firma digitale, sulla base di una presunzione *juris tantum* circa il legittimo utilizzo del dispositivo, salvo che questi ne dia prova contraria.

Il disconoscimento, ammissibile nelle forme della querela di falso o ai sensi dell'art. 214 c.p.c., prevede un'inversione dell'onere della prova: colui il quale disconosce la sottoscrizione dovrà dimostrare, con qualunque mezzo probatorio, di non aver apposto la firma digitale.

Sottoscrizione ai fini della validità

Art. 21

Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile (atti che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità) se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13) del codice civile, redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo

Copie informatiche di documenti analogici *



Art. 22, comma 1

I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, **se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo**. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

* *Definito all'art. 1 lettera i-bis come il **documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto** (si pensi ad esempio un documento informatico elaborato in XML o una struttura di basi dati popolata dopo indicizzazione).*

Copie per immagine di documenti analogici *



Art. 22, comma 1-bis

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, **previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo** nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

* *Definito all'art. 1 lettera i-ter come il documento informatico avente il documento analogico da cui è tratto (si pensi ad esempio ad una scansione codificata ad esempio in formato TIFF o jpg,).*

Copie per immagini di documenti analogici

Efficacia probatoria

Art. 22, comma 2

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro **conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Art. 22, comma 3

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte **se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta**.

Copie analogiche di documenti informatici

Efficacia probatoria

Art. 23, comma 1

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte **se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato** (*attestazione mediante timbro e firma, ad esempio*).

Art. 23, comma 2

Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale **se la loro conformità non è espressamente disconosciuta**.

Copie analogiche di documenti informatici

Efficacia del contrassegno

Art. 23, comma 2-bis

Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa **un contrassegno**, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. **Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale** e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

Il contrassegno elettronico: cos'è

sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi.



A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa




L'uso del contrassegno soddisfa la specifica esigenza in cui la copia analogica viene prodotta in via telematica su postazione della PA non presidiata ed è usata da parte di un cittadino nei suoi rapporti con altro soggetto privato



Non assicura di per sé la “corrispondenza” della copia analogica al documento originale contenuto nel contrassegno stesso o conservato dall'amministrazione che lo ha prodotto, ma costituisce uno strumento mediante il quale è possibile effettuare la verifica della corrispondenza

Modelli di contrassegno elettronico



PDF417




MAXICODE




DATA MATRIX - ECC200



QR-CODE



2D-PLUS



WR-CODE

Duplicati, copie, estratti informatici di documenti informatici

Art. 23-bis, comma 1

I **duplicati** informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, **se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71**. *(esempio: un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, come quando si copia un documento nel medesimo formato su un supporto diverso, ad es. dal PC a una pen-drive).*

Duplicati, copie, estratti informatici di documenti informatici

Art. 23-bis, comma 2

Le **copie e gli estratti** informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte **se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.** *(esempio: un documento il cui contenuto è lo stesso dell'originale ma con una diversa sequenza di valori binari rispetto al documento originario, come quando si trasforma un documento .doc in un documento .pdf).*

Documenti amministrativi informatici

Art. 23-ter, comma 1-bis


La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante **processi e strumenti** che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, **previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo** nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

Art. 23-ter, comma 3

Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il **medesimo valore giuridico**, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro **conformità all'originale è assicurata dal funzionario** a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, **mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.**

Certificazione di processo *(ipotesi di lavoro)*


L'efficacia probatoria di un documento-copia è rimessa, in tutta la normativa vigente, all'intervento di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, pertanto ne discende che anche la competenza per la certificazione stessa del processo non potrà che essere parimenti affidata ad un notaio o ad un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Al contrario, se la certificazione di processo è svolta internamente senza il ricorso al pubblico ufficiale, allora il valore probatorio della copia informatica ottenuta può essere disconosciuto in giudizio.



Certificazione di processo *(ipotesi di lavoro)*

Come nella metrologia legale, è attraverso il legame tra conformità della copia campione e relativo procedimento di formazione che consentirà di avere una sorta di “presunzione” di efficacia probatoria ‘privilegiata’ delle copie realizzate nel periodo intermedio tra una certificazione (positiva) e l’altra.

Quindi in definitiva, il notaio attesta la certificazione di alcune copie campione per confronto diretto appartenenti al medesimo lotto di documenti analogici sottoposti a processo di digitalizzazione e testimonia il processo utilizzato per realizzarle, avvalendosi della descrizione attestata dalla procedura certificata ISO 9001.



Ergo...



La normativa in materia di documenti informatici è molto più completa e sicura di quella relativa ai documenti analogici.

La emissione di un documento informatico richiede la presenza della firma digitale, creando quindi un collegamento inscindibile tra il soggetto che ha apposto la firma e l'oggetto.

Altrettanto non avviene con riguardo ai documenti analogici, circostanza che genera incertezza relativamente all'autenticità dei documenti fiscali ad esempio.

Equivalenza giuridica

Il contesto normativo attuale fornisca le garanzie idonee ad assicurare la completa equivalenza giuridica tra il documento analogico e il documento digitale (art. 2215-bis c.c.).

Tutta la documentazione esistente può quindi formare oggetto di conservazione a norma (i documenti tradizionali, quali le fatture, i contratti, la corrispondenza, ecc., i libri e le scritture contabili) e ciò è possibile sia se i “documenti” siano già esistenti sul tradizionale supporto cartaceo sia se nascano direttamente come documenti informatici.



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Grazie per l'attenzione

www: [servizio documentali](http://servizio.documentali.it)

Contatti stampa: stampa@agid.gov.it